

La presente deliberazione viene affissa il 11 FEB. 2010 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 39 del 09 FEB. 2010

Oggetto: Tar Campania – Ricorso- La RO.NI.DI srl c/ - Provincia di Benevento e a. -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemiladieci il giorno NOVE del mese di FEBBRAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------|
| 1) Prof.Ing. Aniello Cimitile | - Presidente | _____ |
| 2) On. Avv. Antonio Barbieri | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dr. Gianluca Aceto | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello | - Assessore | _____ |
| 5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | - Assessore | _____ |
| 6) Dr. Annachiara Palmieri | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo Falato | - Assessore | _____ |
| 8) dr. Nunzio Pacifico | - Assessore | _____ |
| 8) geom. Carmine Valentino | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 11/01/2010 la RO.NI.DI srl . agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento e a. dinanzi al Tar Campania per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento 743/12.b.16/ANT./AREA 1 del 28/9/09 della Prefettura di Caserta, nonché del provvedimento della Provincia di Benevento Settore Infrastrutture prot. 13817/ S.I. del 18/11/09 e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Con determina n.52/010 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio dal Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dalla RO.NI.DI srl c/ Provincia di Benevento e a. dinanzi al Tar Campania con ricorso notificato il 11/01/010 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 52/010;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Affari Legali-Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazizzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 52/010 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 11/01/010 dinanzi al Tar Campania dalla ro.ni.di SRL c/ Provincia di Benevento e a.. per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento 743/12.b.16/ANT./AREA 1 del 28/9/09 della Prefettura di Caserta, nonché del provvedimento della Provincia di Benevento Settore Infrastrutture prot. 13817/ S.I. del 18/11/09 e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 105 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 11 FEB. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio UCCELLETTI)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 11 FEB. 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 02 MAR. 2010
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 22 FEB. 2010.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 02 MAR. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio UCCELLETTI)

Copia per			
2 SETTORE <u>ALLORA PERSONALE</u>	<u>4P3</u>	prot. n.	_____
SETTORE _____	<u>72-2-10</u>	prot. n.	_____
SETTORE _____		prot. n.	_____
Revisori dei Conti		prot. n.	_____
Nucleo di Valutazione		prot. n.	_____

conf. Capgrupp

LUIGI MARIA D'ANGIOLELLA
AVVOCATO
Via Gramsci, 16 - 81122 NAPOLI
tel. 081/7611115 - Fax. 081/55.33.33
via Leopardi, 30 - 81100 CASERTA
tel. 0823/33.68.22 - Fax. 0823/32.44.36
tel. 0823/33.68.22 - Fax. 0823/32.44.36

COPIA

ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - NAPOLI.

RICORRE

La "RO.NI.DI. S.R.L." con sede legale in San Cipriano d'Aversa (CE) via Boccaccio, 16, Cod. Fisc. e P.I. 03068980618, in persona del legale rapp.te p.t. sig. Diana Domenico, nato il 18.08.1972 a San Cipriano d'Aversa (CE), rapp.ta e difesa in virtù di mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Luigi M. D'Angiolella e con questi elett.te dom.ta in Napoli al Viale Gramsci 16, UNICAMENTE ALL'AVV. SALVATORE ESPOSITO

PROVINCIA DI BENEVENTO
11 GEN 2010
AA.LL. JAV...

CONTRO

La Provincia di Benevento - Settore Infrastrutture e Viabilità, in persona del Presidente p.t. o di qualunque altro legale rapp.te p.t..

NONCHÉ CONTRO

L'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto p.t.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE:

a) della nota prot. n. 743/12.B.16/ANT/AREA 1 del 28.09.2009 della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, richiamata nel provvedimento impugnato sub b), con la quale si informa la stazione appaltante che "nei confronti della Società RO.NI.DI. srl, con sede in San Cipriano d'Aversa e di Diana Domenico nato il 18.08.1972 a San Cipriano d'Aversa (CE), amministratore unico, allo stato degli accertamenti, sussistono le cause interdittive di cui all'art. 4 del D.L.gs n. 490 dell'08.08.1994, per in assenza delle cause di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575", e di tutti gli atti in esso richiamati mai comunicati alla ricorrente e di cui non se ne conosce il contenuto;

b) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del provvedimento della Provincia di Benevento - Settore Infrastrutture e Viabilità, Prot. n. 13817 S.I. del 18 novembre 2009, notificato in data 20.11.2009, con il quale la stazione appaltante in merito alla "Procedura aperta per l'affidamento dei Lavori di riqualificazione e risanamento movimento franoso lungo la S.P. n. 125 - Ginestra degli Schiavoni - Bolle Malvizza

Ab. SALVATORE ESPOSITO
con la presente...
sco il p...
di rappresent...
dermi, an...
te, ...
ed ...
tat ...
og ...
le ...
n ...
g ...
r ...
R ...
o ...
b ...
e ...
F ...
altro atto del procedimento
Eleggo domicilio con vo
in NAPOLI, VIA
GRAMSCI N. 16.

RO.NI.DI. s.r.l.
Via Boccaccio, 16
81036 S. Cipriano d'Aversa (C
C.F.: 03068980618

13 GEN 2010

(località Monte Rotondo) - 1 lotto", comunica alla ricorrente, tra l'altro, la sua esclusione adottata con determinazione dirigenziale n. 1030/06 del 10.11.2009 per aver la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta informato che a carico della società ricorrente "sussistono" le cause interdittive di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 490 del 08.08.1994 pur in assenza delle cause di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; c) per quanto occorra, se ed in quanto lesiva, della determinazione dirigenziale n. 1030/06 del 10.11.2009 richiamata nel provvedimento impugnato sub b), mai notificata e di cui non se ne conosce il contenuto; d) della nota prot. n. 010214/Area 1/O.P./Ant del 01.04.2008 della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, di cui non se ne conosce il contenuto; e) per quanto occorra, se ed in quanto lesiva, del parere del Settore Avvocatura provinciale del 28.08.2008, prot. n. 5197, richiamato nel provvedimento impugnato sub b) e di cui non se ne conosce il contenuto; f) dei provvedimenti dell'UTG - Prefettura di Caserta, non noti e di cui non se ne conoscono gli estremi, e dunque, mai comunicati alla ricorrente, con cui si è dato riscontro alla richiesta di certificazione antimafia, nell'ambito della procedura in oggetto; g) per quanto occorra, del protocollo di legalità, tra la Provincia di Benevento e la Prefettura di Benevento - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, sottoscritto in data 15.07.2005 ed aggiornato in data 25.09.2006 e del successivo Protocollo di Legalità sottoscritto in data 21.01.2009 tra la Provincia di Benevento e la Prefettura di Benevento - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento; h) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo del diritto della ricorrente comprese le indagini istruttorie se ed in quanto esistenti.

FATTO

La Provincia di Benevento con determinazione dirigenziale n. 519/06 del 04.06.2009 indiceva una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e risanamento del movimento franoso in

località Monte Rotondo - 1 lotto - lungo la S.P. 125 Ginestra degli Schiavoni - Bolle Malvizze, per l'importo complessivo, a base di gara, di € 1.501.559,00 di cui € 18.900,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, IVA esclusa.

In data 16.07.2009, la Commissione di gara si riuniva in seduta pubblica per l'apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione alla su detta gara e per la verifica della documentazione amministrativa circa il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alla gara.

La Commissione aggiudicatrice, in esito alla verifica espletata ammetteva la ricorrente alla gara.

Successivamente, la Stazione Appaltante con provvedimento Prot. n. 13817 S.I. del 18 novembre 2009, notificato in data 20.11.2009, comunica alla ricorrente, tra l'altro, la sua esclusione adottata con determinazione dirigenziale n. 1030/06 del 10.11.2009 per aver la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta informato che a carico della società ricorrente "sussistono" le cause interdittive di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 490 del 08.08.1994 pur in assenza delle cause di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575.

Per la prima volta, dunque, la "RO.NI.DI. S.R.L." viene a conoscenza di provvedimenti ex DPR 252/98 che avrebbero imposto, a quanto si comprende, una esclusione dalla gara.

Sorge, quindi, sin da ora l'interesse alla impugnazione in via principale dei provvedimenti interdittivi mentre l'esclusione dalla gara la si impugna solo ai fini dell'ammissibilità del ricorso che si affida ai seguenti motivi di:

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E SUCC. MODIF. E/O INTEGR.. VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST.. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. ASSOLUTO DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

In virtù della normativa richiamata in epigrafe, le determinazioni in merito al provvedimento di esclusione *ex officio* già nelle more disposto, potevano essere legittimamente assunte soltanto previa comunicazione di avvio del procedimento e valutazioni in merito alle controdeduzioni da richiedersi alla destinataria delle determinazioni sfavorevoli assunte.

Nel caso di specie, tale procedimento è stato del tutto ignorato e la stazione appaltante ha adottato il provvedimento di esclusione, senza che fosse instaurato il previo contraddittorio, onde consentire di conoscere le ragioni che avevano comportato l'assunzione del provvedimento interdittivo e di fornire, come detto, adeguate controdeduzioni in merito.

I provvedimenti prefettizi e prima ancora la comunicazione di avvio del procedimento non sono stati, dunque, mai comunicati alla ricorrente.

La sua impugnazione, pertanto, può avvenire esclusivamente sulla scorta di soli elementi presuntivi, non potendosi procedere ad una analitica confutazione dei motivi, ove esistenti, che hanno condotto alla adozione del grave provvedimento.

Dalle notizie apprese in via informale risulta che l'informativa antimafia impugnata, non reca nessun accenno agli specifici addebiti contestati alla ricorrente e giustificativi di una così grave misura.

Ciò mentre Codesta ecc.ma sezione ha già da tempo chiarito (TAR Campania, sez. I, nn. 126/05 e 3917/03) che: *"l'esercizio del potere interdittivo in questione - capace di effetti assai incisivi sulla stessa sopravvivenza economica del soggetto imprenditoriale che ne viene interessato - esige approfonditi e attenti accertamenti istruttori - che devono coerentemente riflettersi in una appagante motivazione sui presupposti della scelta amministrativa - atti ad evidenziare fatti, accadimenti, condotte, anche non penalmente rilevanti, ma significativi nel loro insieme, della esposizione oggettiva dell'impresa a quei tentativi di*

condizionamento mafioso che costituiscono il presupposto dell'esercizio del potere".

In linea con detto orientamento si muove del resto la più avvertita giurisprudenza che ritiene all'uopo esiziale che "Nonostante l'informativa prefettizia antimafia, costituisca una tipica misura cautelare di polizia che prescinde sia dall'accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all'associazione di tipo mafioso, sia dalla rigorosa prova dell'infiltrazione mafiosa nell'impresa e del condizionamento delle scelte imprenditoriali... non possono ritenersi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture completamente prive di riscontro fattuale, essendo invece sempre richiesta l'indicazione di circostanze di fatto obiettivamente sintomatiche di connessioni o collegamenti con le associazioni di tipo mafioso, con la conseguenza che la valutazione del Prefetto deve esser necessariamente sorretta da uno specifico quadro indiziario" (Tar Puglia - Lecce, sez. II, 09 marzo 2009, n. 394; cfr. TAR Campania, sez. III, ord. N. 2381/05) ed, in ogni caso, insufficiente l'esclusivo riferimento a "...clausole di stile consistenti nella mera ripetizione del dispositivo normativo..." (TAR Calabria n. 310/05, n. 21/2001 e n. 5/2004).

Del pari viziato è il provvedimento anche ove si sostenga che gli stessi siano motivati *per relationem*: è noto che "condizione di legittimità della motivazione *per relationem* di un atto amministrativo è che le argomentazioni contenute in altri atti del procedimento siano richiamate ed espressamente fatte proprie dall'amministrazione emanante" (cfr. Tar Piemonte, sezione II, 18/02/2000 n. 164; Consiglio di Stato, sezione V, 19/01/1999 n. 39 e 15/05/01 n. 2700, 8/11/1982 n. 772 e sezione VI, 2/12/91 n. 961).

L'omissione di tale motivazione vizia insanabilmente i provvedimenti impugnati e priva la ricorrente di controllare la legittimità degli stessi e di ottenere la rimozione con il ricorso agli strumenti di tutela accordatigli dall'ordinamento (cfr. Cons. di Stato, sentenza n. 2700 cit.).

I provvedimenti consequenziali, inoltre, sono stati adottati in palese violazione dei più elementari canoni che regolano l'attività della P.A., consistendo, in definitiva, in una mera "asserzione" di elementi non conosciuti, né "accertati" direttamente dall'Amministrazione intimata, che, difatti, non ha fatto altro che rinviare tuzioristicamente ad un'informativa prefettizia, il cui contenuto è ignoto.

Evidente è la carenza di motivazione degli atti impugnati, a fronte della immediata esecutività degli stessi, che procurano ingentissimi danni di natura economica alla società ricorrente e che comprimono in maniera inaccettabile il diritto alla difesa: la ricorrente, in mancanza dell'integrale conoscenza dei motivi non ha alcuna possibilità di dimostrare compiutamente l'assoluta infondatezza dei presupposti degli atti impugnati, nonché l'insussistenza di qualunque ipotesi di collusione con ambienti della criminalità organizzata.

II. ECCESSO DI POTERE PER ASSOLUTO DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

La eventuale informativa prefettizia, inoltre, risulterà essere meramente frutto di un'istruttoria palesemente errata, lacunosa e addirittura pretestuosa, essendo, nella specie, insussistente il men che minimo elemento che possa rendere sia pure lontanamente ipotizzabile, in capo alla ricorrente, la presenza di quegli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella ditta che, soli, possono legittimare l'adozione di atti dagli effetti tanto rilevanti.

Non conoscendo il contenuto dei provvedimenti prefettizi, ciò si può solo presumere, visto che a carico dei componenti della società ricorrente non risulta nulla, tant'è che dai loro certificati di "carichi pendenti" e "casellario giudiziario" emerge la dizione "negativo" (segno che non vi è neanche un'indagine a loro carico).

Dunque, non si immagina neanche quale possa essere stato l'iter logico e fattuale seguito dall'UTG di Caserta.

Ciò anche in considerazione che per giurisprudenza pacifica e costante, anche di codesto ecc.mo Tribunale, la normativa in oggetto riconoscendo che "L'Autorità prefettizia gode della più ampia sfera di discrezionalità nel selezionare e valorizzare fatti, circostanze ed accadimenti cui possa ricondursi, anche in via indiziaria, sintomatica e presuntiva il collegamento e/o il pericolo di condizionamento mafioso dell'attività di impresa. Detto giudizio, tuttavia, non si sottrae alla verifica della sua ragionevolezza ed adeguatezza, in relazione agli elementi assunti a suo presupposto, nonché alla corretta osservanza delle regole di completezza e sufficienza dell' istruttoria e di esaustività della motivazione posta a fondamento dell'atto limitativo della libertà ed iniziativa di impresa. In particolare, nelle ipotesi i cui la misura interdittiva tragga sostegno dalla frequentazione di soggetti malavitosi, la giurisprudenza amministrativa ha posto in rilievo che - in mancanza di una loro specifica significatività e pregnanza quanto alla finalizzazione al condizionamento mafioso dell'attività imprenditoriale - detti accadimenti devono essere valorizzati da ulteriori elementi indiziari, quali il carattere plurimo e stabile di dette frequentazioni, la loro connessione con vicende dell'impresa che depongano nel senso di un'attività sintomaticamente connessa a logiche ed interessi malavitosi (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 ottobre 2009, n. 6380; cfr TAR Campania, Napoli, sez. III, 14.04.03 n. 3820 ed, in termini, I, 11.05.04 n. 8562).

Tali elementi sono del tutto inesistenti nel provvedimento impugnato da qui la sua illegittimità.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 4 D.LGS 8 AGOSTO 1994 N. 490 E ART. 10 D.P.R. 3 GIUGNO 1998 N. 252. VIOLAZIONE ART. 10 LEGGE 31 MAGGIO 1965 N. 575 E ART. 41 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE CIRCOLARI DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 559/LEG/240.514.3 DEL 14.12.1994, DELL'08.01.1996 E N. 559/LEG/240.517.8 DEL 18.12.1998. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO ED IN DIRITTO.

**DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI.
DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

In base al dettato normativo, richiamato in rubrica, è necessario, invero, che l'Amministrazione compia una accurata indagine e che, soprattutto, le risultanze di tali accertamenti portino a conclusioni e/o a giudizi motivati in merito alla presunta compromissione e che tali presunte infiltrazioni siano attuali e fondate su provvedimenti giudiziari.

Pertanto, non si comprende affatto quali siano le ragioni che hanno indotto le Amministrazioni intime ad adottare provvedimenti così lesivi per la ricorrente.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Vogliono le Amministrazioni intime nel costituirsi in giudizio depositare copie dei provvedimenti gravati. In particolare voglia l'Ufficio Territoriale di Governo di Caserta depositare tutti gli atti dell'istruttoria sottesa all'interdittiva, con ampia riserva di motivi aggiunti.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Il *fumus boni iuris* emerge evidente dai motivi di ricorso.

Deriva, poi, danno grave ed irreparabile dalla esecuzione degli atti impugnati, in quanto, in forza di essi, non solo la ricorrente verrebbe ingiustamente esclusa da una importante gara con tutte le conseguenze economiche di riflesso ma la esecuzione degli atti impugnati metterebbe seriamente a rischio la vita stessa dell'azienda.

La denegata ipotesi di un rigetto dell'istanza cautelare rischierebbe di mandare in dissesto la società in brevissimo tempo.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della relativa domanda incidentale. Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Avv. Luigi M. D'Angiolella


Avv. SEBASTIANO PROSPIO

RELATA DI NOTIFICA, AI SENSI DELLA

LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53

Io sottoscritto **Avv. Luigi M. D'Angiolella**, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. del 22.12.2005, previa iscrizione al n. 1471 del mio registro cronologico, ad istanza della **"RO.NI.DI. S.R.L."** con sede legale in **San Cipriano d'Aversa (CE) via Boccaccio, 16, Cod. Fisc. e P.I. 03068980618**, in persona del legale rapp.te p.t, ho notificato l'atto che precede all' **Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Caserta**, in persona del **Prefetto p.t. dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in Napoli via Diaz n. 11**, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **76346616837-0**, spedita dall'Ufficio Postale di Caserta, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Luigi M. D'Angiolella



**RELATA DI NOTIFICA, AI SENSI DELLA
LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53**

Io sottoscritto **Avv. Luigi M. D'Angiolella**, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. del 22.12.2005, previa iscrizione al n. 1472 del mio registro cronologico, ad istanza della **"RO.NI.DI. S.R.L."** con sede legale in **San Cipriano d'Aversa (CE) via Boccaccio, 16, Cod. Fisc. e P.I. 03068980618**, in persona del legale rapp.te p.t, ho notificato l'atto che precede alla **"Provincia di Benevento - Settore Infrastrutture e Viabilità, in persona del Presidente p.t. o di qualunque altro legale rapp.te p.t., Piazza Castello - Rocca dei Rettori - 82100 - Benevento (BN)**, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **76346616836-9**, spedita dall'Ufficio Postale di Caserta, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Luigi M. D'Angiolella

